

Associazione IN STRADA ODV
Via Madonna dei campi, n. 38
Soriso (BG)
Codice Fiscale 95125080168

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 27/04/2022

Il giorno 27 aprile 2022 alle ore 21.30, si è riunita presso la Casa del Giovane sita in Bergamo, Via Gavazzeni, 13; nella Sala Degli Angeli, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "IN STRADA ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

E' chiamato a presiedere la riunione il Presidente, dott. Defendi Fabio Giacomo; funge da segretario/a verbalizzante la Sig.a Angeloni Gabriella.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00.

AGENZIA delle ENTRATE

Direzione Provinciale di Bergamo

UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio

Il 29/04/2022

al n. 1644 Serie 3

Euro ESENTE

Il segretario verbalizzante

Gabriella Angeloni

IL FUNZIONARIO
(Ignazio Tiano)

Il Presidente

Defendi Fabio





STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
"IN STRADA ODV"

Art. 1 – Costituzione

- 1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "IN STRADA ODV", che in seguito sarà denominata Associazione. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
- 1.2 La durata dell'organizzazione è illimitata.
- 1.3 L'organizzazione ha sede in *Sorisole – Via Madonna dei Campi, 38*.
- 1.4 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni staccate, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art. 2 – Scopi

2.1 L'organizzazione opera senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti. L'associazione, nel perseguire le finalità dichiarate all'art. 3, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

(indicare la corrispondente lettera nell'elenco all'art. 5 del d.lgs. 117/2017):

q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Art. 3 – Finalità

Da anni, l'associazione IN STRADA, opera nel campo della grave marginalità in Bergamo per dare risposte a coloro che vivono l'esperienza drammatica del vivere in strada, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità.

L'Associazione è impegnata concretamente nelle seguenti attività:

- Collaborazione nell'attività di ascolto e di accoglienza predisposta presso la struttura del Patronato San Vincenzo di Sorisole.
- Sostegno economico ad alcuni progetti di inserimento lavorativo /occupazionale o progetti di rientro al paese di origine.
- Promuove incontri di formazione per i propri volontari.
- Promuove sensibilizzazione sul "territorio" e nelle scuole attraverso incontri sul tema del "disagio", della "povertà", dell'emarginazione, e, accoglie in servizio persone sottoposte alla messa alla prova e ai lavori socialmente utili.
- Distribuzione dei pasti e delle bevande calde presso la mensa "Posto Caldo".
- Raccolta di indumenti e coperte, da distribuire poi in appositi kit individuali alle persone in strada.



⇒ Promuove iniziative per raccolta fondi.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Aderenti dell'organizzazione

4.1 Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (*fondatori*) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (*ordinari*).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "*sostenitori*", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "*aderenti onorari*" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.2 Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri

4.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.4.2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione sul registro degli aderenti dell'organizzazione.

4.4.3. Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

4.4.4. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;



- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio - Entrata

6.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diventeranno di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organizzazioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociale, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.2.1. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 – Organi Sociali dell'organizzazione

7.1 Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;
- Il Collegio Arbitrale.

7.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione dell'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma della attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.10 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.



Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente (o più Vicepresidenti).

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberano i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

11.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo e di Revisione Legale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.12 - Collegio Arbitrale

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

12.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

12.3 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

12.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

12.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

13.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



Art. 14 - Scritture contabili

14.1 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 15 – Bilancio

15.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

15.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, in contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

15.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

15.4 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

15.5 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 – Libri sociali obbligatori

16.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Volontari

17.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



17.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.18- Revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo

18.1 Le proposte di revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19– Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione

19.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti dall'Assemblea dei soci, convocata con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 20 – Norme di rinvio

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 21 – Norme di funzionamento

21.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa all'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.